

Codice A1906A

D.D. 3 maggio 2024, n. 177

l.r. 23/2016 - rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di argilla denominata "Le Crocette" ed ubicata in località "Le Crocette" nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN), ricadente nella Zona Naturale di Salvaguardia del Boschi e delle Rocche del Roero esercita da impresa individuale MASERA DOMENICO, POS. A0258S. Società esercente MASERA DOMENICO ESCAVAZIONI.



ATTO DD 177/A1906A/2024

DEL 03/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 - rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di argilla denominata "Le Crocette" ed ubicata in località "Le Crocette" nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN), ricadente nella Zona Naturale di Salvaguardia del Boschi e delle Rocche del Roero esercita da impresa individuale MASERA DOMENICO, POS. A0258S. Società esercente MASERA DOMENICO ESCAVAZIONI.

Premesso che:

In data 17.03.2023, nostro prot. 2929, il Sig. Masera Domenico in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale MASERA DOMENICO, avente sede legale in Canale (CN), via Torino 179, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria cave e miniere, istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di argilla denominata "Le Crocette" ubicata in località "Le Crocette" nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN), autorizzato dallo Sportello Unico del Comune di Ceresole d'Alba con Provvedimento Autorizzativo Unico n.12/2015 del 17.09.2015, prorogata fino al 17 marzo 2023 con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 176/A1906A/2020 del 06.07.2020;

l'istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 è richiesta per un periodo di 5 anni dell'autorizzazione vigente al fine di consentire il completamento dello sfruttamento del giacimento e garantire un ottimale recupero dell'area così come previsto nel progetto; si svilupperà all'interno delle aree e nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo vigente, specificatamente sui mappali 25p, 27p, 28p, 29, 30, 131p del Foglio 13 del Comune di Ceresole d'Alba;

contestualmente al presente progetto di rinnovo si richiede anche lo svincolo di una porzione di cava che già nel corso del precedente rinnovo del 2015 risultava completamente scavata ma che necessitava ancora di alcuni interventi di recupero ambientale. Trattasi della scarpata est del bacino irriguo presente al limite dell'area di cava sulla quale era stato prescritto d'intervenire con opere di rivegetazione. In fase di sopralluogo si è accertato che la Ditta ha provveduto ad eseguire le prescritte piantumazioni di essenze arboree ed arbustive su tutta la scarpata;

l'area richiesta in rinnovo:

- è sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici ex L.R. n. 45/1989;
- risulta inserita nella Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
- l'area d'intervento non risulta soggetta al vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42;
- l'area in esame ricade interamente in zona agricola e quindi necessita dell'approvazione della relativa variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis della l.r.56/1977;

Considerato che:

con nota protocollo n. 3952 del 7.4.2023, il RUP ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e ha convocato la prima riunione di C.d.S.;

in data 29.3.2023 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio rilevando che lo stato dei luoghi risulta coerente con il progetto autorizzato e oggetto di istanza di rinnovo

in data 8.5.2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale è stata valutata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di rinnovo, conservata agli atti del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione progettuale di approfondimento;

con nota prot. n. 9105 del 2.8.2023 il proponente ha presentato la documentazione richiesta;

in data 28.8.2023 Il comune di Ceresole d'Alba ha pubblicato all'albo pretorio la variante urbanistica ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), così come previsto dall'art. 43 comma 6 della Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23;

è stato calcolato l'importo della nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per le porzioni della cava che devono ancora essere completate, per l'importo di € 90.400,00 indicando come beneficiario la Regione Piemonte. Dovrà pertanto essere presentata nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella in essere alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

la Conferenza di Servizi, in conclusione ai lavori, esprimeva parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di argilla denominata "Le Crocette" ed ubicata in località "Le Crocette" nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN), esercita da impresa individuale MASERA DOMENICO subordinando l'emissione del provvedimento autorizzativo ex l.r. l.r. 23/2016 previa acquisizione della deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante urbanistica, ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), così come previsto dall'art. 43 comma 6 della Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, sospendendo i tempi procedurali fino all'acquisizione del suddetto atto;

in ordine all'autorizzazione ai lavori in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/1989, vengono richiamate le seguenti prescrizioni contenute nel parere del Settore geologico trasmesso con nota prot. n. 9674 del 18/08/2023 che in conclusione riporta: *"visto il complesso della documentazione di base e delle integrazioni prodotte, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla sola presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/1989, e in considerazione di quanto riportato in istruttoria, fatte salve le norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. n. 128/1958 e al d.lgs. 624/1996, parere favorevole, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti"*:

- in fase di cantiere le operazioni di scavo, a prescindere dall'inclinazione massima prevista in progetto (30°) dovranno comunque essere sempre condotte portando a configurare le scarpate temporanee secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità anche in caso di sospensione dei lavori per un periodo significativo (stagionale), provvedendo, se del caso, a una semina protettiva o altri opportuni interventi antiersivi;

- nel caso in cui in fase di cantiere dovessero emergere situazioni geologiche, geotecniche o idrogeologiche differenti rispetto a quelle di progetto, dovrà essere, se necessario, adeguata da subito la geometria del fronte di scavo, al fine di garantire immediatamente le condizioni di stabilità richieste dalla normativa vigente in materia;
- nella relazione di aggiornamento annuale dovrà essere previsto un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava e dei suoi intorno; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità;
- come previsto dal complesso della documentazione integrativa prodotta, le operazioni di riprofilatura finale della scarpata di scavo non dovranno essere effettuate mediante riporto di materiale di scarto ma solo attraverso il "taglio" della bancata argillosa oggetto di coltivazione mineraria secondo un angolo non superiore a 20°;
- le acque raccolte dal fosso previsto al piede della scarpata di scavo finale dovranno essere smaltite secondo quanto previsto in documentazione integrativa e comunque sempre in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di impaludamento e/o ristagni idrici del piazzale/area sub-pianeggiante residuale, e non dovranno comunque creare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico locale, ad esempio interferendo negativamente con la canaletta dell'adiacente Strada Provinciale;
- nelle operazioni di recupero morfologico e ambientale si dovrà avere cura di mantenere una configurazione geometrica volta a evitare la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni idrici;
- in ogni caso, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e/o straordinarie, dei fossi di raccolta e allontanamento delle acque. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.

visto il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Ceresole d'Alba n.12 trasmesso con nota prot. .5256 del 29.4.2024 con il quale il Comune si è espresso favorevolmente in ordine alla Variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977;

per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di argilla denominata "Le Crocette" ed ubicata in località "Le Crocette" nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN), per anni 5 (cinque) con scadenza al 17.03.2028 richiesta dalla ditta MASERA DOMENICO ESCAVAZIONI;

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI

(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2024-2026) approvato con DGR n. DGR 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024;
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la D.G.R. n. 45-8770 del 12/4/2019 Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro";
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- vista la DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- la D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie;
- a D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la

gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. n. 45-8770 del 12/4/2019 Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro";
- la D.G.R. n. 45-8770 del 12/4/2019 Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro";
- la D.G.R. n. 45-8770 del 12/4/2019 Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro";
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.;

determina

per le motivazioni indicate in premessa,

- di autorizzare ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, fino al 17.3.2028 per permettere l'esaurimento delle attività di coltivazione del giacimento di argilla sui mappali del Foglio 13 del Comune di Ceresole d'Alba n. 25p, 27p, 28p, 29, 30, 131p e il completamento delle opere di recupero ambientale;
- di stabilire che la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della

D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 90.400,00 (novantamilaquattrocento/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui in premessa e quelle di cui al precedente provvedimento autorizzativo unico emesso dallo Sportello Unico del Comune di Ceresole d'Alba n.12/2015 del 17.09.2015, prorogato fino al 17.3.2023 con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 176/A1906A/2020 del 06.07.2020;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini